

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE QUINTA CIVILE**

in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di appello iscritta al n. del R.G.A.C.C. dell'anno 2022.

**TRA**

-APPELLANTE –

E

- APPELLATO –

**CONCLUSIONI**

alla udienza del 21 dicembre 2022 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.

**Svolgimento del processo**

... proprietario dell'immobile sito all'interno del condominio in Roma, la cui amministrazione era affidata a , aveva adito il Giudice di Pace premettendo che nell'androne condominiale era stato installato un impianto di ripresa dotato di una telecamera che era stata puntata sull'area antistante le cassette della posta al fine di scongiurare furti di corrispondenza ed il danneggiamento delle cassette. Aveva inoltre riferito che il giorno 30 aprile 2018 alle ore 18:00, uscito per recarsi a fare la spesa accompagnato dalla sua collaboratrice domestica, nel verificare la presenza di diversa corrispondenza all'interno della propria cassetta, aveva rinviato il prelievo della posta al suo rientro a casa. Tuttavia, una volta rientrato alle 19:45 circa aveva constatato la presenza di un solo plico e quindi l'avvenuta sottrazione dell'altra corrispondenza. Il quindi con messaggio pec delle ore 20:25, nel segnalare all'amministratore quanto era accaduto, lo aveva invitato ad attivarsi per visionare il filmato ripreso dalla telecamera posto nell'androne condominiale. L'attore al riguardo - nel lamentare che l'amministratore aveva messo a disposizione solamente lo spezzone finale del filmato ritraente l'androne dalle ore 19:06 alle ore 19:09 e che tale omissione avrebbe determinato l'archiviazione della denuncia da lui sporta per la sottrazione della corrispondenza non avendo one del filmato consentito di accertare alcunchè - ha imputato all'amministratore di non aver correttamente adempiuto al suo mandato nonché di avere, quale soggetto responsabile del trattamento o della conservazione delle immagini, conservato le stesse in maniera non conforme. Con specifico riguardo a tale ultima contestazione ha imputato all'amministratore di aver comunicato all'Autorità giudiziaria impegnata nelle attività di indagine di non avere più la disponibilità dell'intero filmato che avrebbe dovuto riguardare il periodo in cui sarebbe avvenuta la sottrazione; segnatamente dalle ore 18 alle ore 19:45 del giorno 30 aprile 2018. Aveva quindi chiesto la condanna di al risarcimento dei danni subiti che aveva quantificato nella somma di euro 2.000, pari a circa i 2/3 del compenso netto annuale riconosciuto all'amministratore, nonché l'ulteriore importo di euro 500,00 per la redazione della denuncia penale nonché le somme liquidate dall'amministratore e riportate nel bilancio d'esercizio 2018 per lo svolgimento degli incumbenti relativi al fatto descritto, quali gli onorari per la visione del filmato e l'audizione presso la stazione dei Carabinieri, trattandosi altresì di prestazioni accessorie ex articolo 1374 codice civile. Ha infine chiesto il ristoro dei costi per l'assistenza legale per la procedura di mediazione. Si era costituito rappresentando che in data 30.04.2018, alle ore 20,25, aveva ricevuto una p.e.c. con la quale il aveva denunciato sommariamente un furto di corrispondenza ai propri danni dalle cassette poste ubicate nell'androne condominiale, chiedendo all'Amministratore di voler urgentemente visionare il contenuto delle registrazioni del circuito di videosorveglianza, nell'arco temporale compreso tra le 18,00 e le 19,45 del 30.04.2018, ai fini di un'eventuale denuncia penale. Aveva al riguardo riferito di essersi attivato nel minor tempo possibile evidenziando di aver ricevuto la comunicazione alle 20,25 del giorno prima della festività del 1° maggio e di aver contattato in data 2 maggio 2018 il

tecnico incaricato della cura e manutenzione dell'apparato di videosorveglianza la cui presenza era indispensabile per accedere alla visione delle immagini richieste procedendo poi all'incombente già alle 12,30 dello stesso giorno. Con specifico riferimento all'attività svolta aveva riferito di aver proceduto, unitamente al tecnico, alla visione della registrazione cominciando da qualche minuto prima di quello indicato dal quale, infatti, poco dopo era comparso nel filmato mentre usciva dallo stabile passando davanti alle cassette della posta in compagnia di un'altra persona. Ha quindi riferito di aver continuato insieme al tecnico a visionare il filmato per un'altra ora circa durante la quale avevano visto passare soltanto due persone che non si erano avvicinate alle cassette delle lettere, finché alle 19,09 ricompariva in video il accompagnato da altra persona il quale, avvicinandosi alla propria buca, la apriva con la chiave e ne estraeva la corrispondenza all'interno. Aveva quindi riferito che, a fronte di quanto accertato, avevano ritenuto non più utile procedere nella visione della registrazione fino alle 19,45 ed avevano pertanto proceduto a riversare su una flash-drive usb l'unica parte del filmato che avrebbe potuto fornire una risposta alla domanda posta dal condomino e cioè l'unico frangente successivo alla prima apparizione in video del sig. , nel quale si vedeva qualcuno avvicinarsi alla cassetta condominiale ed estrarne la corrispondenza. Trasmettendo poi al alle 14,32 del 02.05.2018, a mezzo p.e.c. il filmato estratto relazionandolo altresì sull'esito di quanto visionato.

Aveva inoltre sostenuto l'impossibilità di soddisfare la richiesta copia della registrazione dell'impianto di videosorveglianza dalle ore 18,00 alle ore 19,09 del 30.04.2018 rilevando che i sistemi di registrazione di immagini sovrascrivono sullo stesso disco le immagini via via acquisite con un intervallo di 24/48 ore e che, di conseguenza, le registrazioni relative ad oltre un mese prima erano già state sovrainpresse. Ha al riguardo evidenziato che l'attore non aveva mai avanzato alcuna richiesta di copie di video estratti dalla registrazione del sistema di videosorveglianza, tanto meno nell'immediatezza del fatto e che l'unica richiesta in tal senso era stata formulata dai Carabinieri in occasione dell'acquisizione delle sommarie informazioni.

Aveva pertanto escluso ogni ipotesi di negligenza, anche alla luce di quanto disposto dal Garante che, con Ordinanza ingiunzione del 2 febbraio 2019 [9100784], ha chiarito che "la conservazione delle immagini registrate deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla loro rilevazione, e che può essere ammesso un periodo più ampio (in ogni caso non superiore a 7 giorni), in considerazione di particolari esigenze". Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. /2021 pubblicata in data 10 giugno 2021 all'esito del giudizio R.g. /2021, ha rigettato la domanda escludendo il verificarsi della sottrazione della corrispondenza nonché l'esistenza di una condotta negligente in capo all'amministratore. Tale sentenza è stata appellata da il quale ha ribadito le difese esplicitate in prime cure osservando che l'amministratore, nonostante fosse stato a conoscenza che il sistema di ripresa condominiale cancella le immagini dopo un intervallo prestabilito di 48 ore, avrebbe inspiegabilmente ritenuto di assicurarne su supporto solamente un breve spezzone di circa 3 minuti, dalle 19,06 alle 19,09. porzione questa che si era rivelata del tutto inutilizzabile ai fini di indagine. Si è costituito in questa sede di appello rilevando che con la email del 30.04.2018 il si era limitato a richiedere la visione del filmato e non già la trasmissione dello stesso ragion per cui il salvataggio della porzione di filmato ritenuta rilevante e la successiva trasmissione dello stesso al avrebbero dovuto ritenersi iniziative poste in essere ad abundantiam ed a impulso del solo amministratore. Ha inoltre escluso che fosse stata fornita una valida prova dell'avvenuto furto di corrispondenza. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza indicata in epigrafe.

#### **Motivi della decisione**

Il ... ha rapportato la richiesta risarcitoria all'inadempimento da parte dell'amministratore ai propri obblighi di responsabile del trattamento e della conservazione delle immagini contestando la specifica responsabilità non avendo il medesimo ottemperato alle prescrizioni del garante è, più in generale, del codice in materia di protezione dei dati personali, con specifico riguardo ai doveri di conservazione dei dati (riprese video) a questi affidati. Tale contestazione è infondata per quanto di ragione. L'attore appellante con messaggio pec delle 20:25 del 30 aprile 2018 aveva invitato

l'amministratore ad attivarsi visionando il filmato ripreso dalla telecamera apposta nell'androne condominiale. Risulta nello specifico un messaggio del seguente tenore "La invito immediatamente a visionare nella registrazione del circuito di videosorveglianza chi si è avvicinato alla mia cassetta delle lettere per provvedere a formalizzare denuncia di furto che da anni si ripete nel Condominio. Resto in attesa di urgente riscontro".

Tale messaggio ha avuto riscontro il successivo 2 maggio 8 alle ore 11.54 avendo il .... risposto che "Nel pomeriggio di oggi provvederò a visionare e riversare su chiavetta usb le registrazioni delle videocamere di sorveglianza negli orari da lei indicati per eventuale integrazione di denuncia furto corrispondenza." A tale comunicazione è seguita la pec del 2 maggio 2018 ore 14.32 con cui il aveva comunicato che "insieme al tecnico sig ho visionato le registrazioni delle immagini negli orari da lei indicati, ed ho registrato la parte di riprese che allego alla presente, nella quale si vede lei stesso in compagnia di altra persona mentre rientrando apre la sua cassetta postale prelevandone il contenuto. Faccio quindi fatica a comprendere il motivo dell'invio della sua pec nella quale fra l'altro parla di furti che da anni si ripeterebbero nel condominio invitandolo ad una maggiore attenzione porgo distinti saluti. ". E' a questo punto da evidenziare che non risulta che il si sia in concreto attivato al fine di garantire la conservazione - in vista dell'attivazione di un procedimento penale - delle immagini acquisite il 30 aprile 2018 tra le 18,00 e le 19,45 e ciò nemmeno all'esito della trasmissione delle immagini ritraenti - come evidenziato dallo stesso appellante - l'androne dalle ore 19,06 alle 19,09. Lo stesso aveva finanche formalizzato la denuncia di sottrazione di corrispondenza in data 8 giugno 2018 ed a distanza di oltre un mese dai fatti. E' quindi da rilevare che, con specifico riguardo alla durata della conservazione delle immagini, il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 ha testualmente stabilito (art.3.4.) che "Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana". Lo stesso Garante, inoltre, con provvedimento 9 novembre 2017 [7457920], nel valutare una richiesta di estensione dei tempi di conservazione delle immagini ha ribadito che (punto 3.1) la richiesta di estensione dei tempi di conservazione delle immagini ... deve essere valutata sul piano della conformità ai principi di necessità, finalità e proporzionalità (artt. 3 e 11 del Codice), richiamati nel citato Provvedimento dell'8 aprile 2010 che, in relazione all'allungamento dei tempi di conservazione dei dati oltre i sette giorni, lo ha considerato giustificabile solo in casi eccezionali, previa adeguata motivazione "con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità".

Non resta pertanto da rilevare che il....responsabile de trattamento e della conservazione delle immagini, non aveva possibilità di mettere le riprese a disposizione dell'autorità giudiziaria essendosi il attivato ad oltre un mese di distanza da fatti che assume essere stati commessi. Tanto premesso, l'appello proposto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Infine, alla soccombenza segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. /2021 pubblicata in data 10 giugno 2021 all'esito del giudizio R.g. /2021;

- rigetta l'appello;

- condanna alla rifusione delle spese sostenute da che si liquidano in euro 2.100,00 per compensi, oltre accessori come per legge;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 13/04/2023

IL GIUDICE (Lorenzo Pontecorvo)